

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 29.11.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 7 aprile 2011 l'autore chiedeva alla società finanziaria la cancellazione del proprio nominativo presso SIC in quanto il censimento sarebbe avvenuto in mancanza del preavviso prescritto dall'art. 4, comma 7 del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati".

L'interessato sosteneva che i ritardati pagamenti si riferivano a rate risalenti, rispetto alle quali era decorso il periodo di ostensibilità delle segnalazioni.

Con riscontro del 2.5.2011 la società finanziaria ribadiva la coerenza della segnalazione in essere con i dati contabili e l'assenza di "dati negativi".

Col successivo ricorso all'ABF si assume l'illegittimità della segnalazione per la mancanza del "preavviso", se ne chiede la cancellazione e s'avanzava istanza di risarcimento di € 50 mila "per danni morali, esistenziali e biologici ... oltre alla notula spese" (€ 3.600,00).

La resistente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per materia dell'ABF sostenendo che le controversie relative all'applicazione del Codice deontologico sono rimesse all'esclusiva cognizione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Nel merito, la resistente ha eccepito l'infondatezza del ricorso.

Rispetto alla domanda di cancellazione è stato dedotto che l'interessato non ha fornito alcuna prova circa "l'esistenza delle segnalazioni di negatività al momento della presentazione del ricorso all'ABF, così come l'esistenza delle stesse alla data del



reclamo”, mentre attualmente gli archivi dei SIC non censiscono informazioni negative con riguardo del finanziamento, che “allo stato...risulta in corso senza rate arretrate”.

Rispetto alla domanda risarcitoria è stata dedotta la mancanza di “prova dei danni subiti, della condotta che si assume averli cagionati e del nesso di causalità che dovrebbe ricondurre i presunti danni all’asserita condotta illegittima”. In particolare, la resistente ha contestato l’autenticità dei dinieghi di finanziamento prodotti, eccependo “la dubbia provenienza di tali comunicazioni (si noti la “carta intestata”... senza indirizzo, numeri di telefono, indicazione dell’ autorizzazione di Banca d’Italia...)”. E’ stato inoltre rilevato che una richiesta di finanziamento è stata negata al ricorrente in quanto titolare di ditta individuale e non persona fisica, mentre la seconda richiesta di fido rigettata il 20.7.2011 era finalizzata a finanziare un’operazione da concludere “entro e non oltre il 30.4.2011”.

Rispetto alle spese per assistenza difensiva risulta che il ricorrente abbia prodotto “una proforma e non una fattura”, in quanto tale inidonea a fornire prova dell’avvenuto pagamento, e “la richiesta non è ragguagliata a nessun tipo di tariffa”, mentre “il ricorrente ha inoltrato personalmente il preventivo reclamo e il ricorso all’ABF”.

Sono state presentate dal ricorrente ulteriori repliche e comunicazioni.

DIRITTO

L’Arbitro ha competenza a decidere la controversia secondo costante indirizzo interpretativo (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 1917/11).

Poiché il giudizio dell’Arbitro sopravviene all’intervenuta cancellazione dei dati della cui ostensione indebita trattasi (né, sotto il profilo della domanda di reintegrazione specifica occorre indagare la causa della loro obliterazione), occorre rilevare che non è acquisita prova adeguata -ai fini della valutazione di illiceità della diffusione - del periodo durante il quale il trattamento sarebbe avvenuto né di quello a far tempo dal quale esso sarebbe divenuto illecito. Peraltro, neppure viene allegata (e, al contrario, sarebbe ciò stato dirimente) quale sia il danno specificamente dipendente proprio dal trattamento fattosi indebito senza tale esser stato *ab origine*.

In sintesi: la stessa prospettazione appare deficitaria e manca sostanzialmente di conclusione.

Peraltro, i danni lamentati sono oggettivamente connotati da troppo generici assunti, e le offerte di strumenti asseverativi appaiono, a tacer d’altro, incapaci di surrogare le deficienti premesse assertive, poiché la figura del ricorrente appare agente finanche quale non consumatore.

L’esito negativo del giudizio esclude, per conseguenza, che possa darsi conforto alla pretesa di rimborso delle spese per assistenza difensiva, neppure trattandosi di spese “provate, necessarie e ragionevoli”, come in linea di principio si ritiene debbano essere quelle rimborsabili per giudizio dell’Arbitro (convenendo di mutuare qui il lessico di CEDU, II sez., Vantorino c. Italia, 17 agosto 2011).

Nessuna domanda, insomma, merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 16 del 09 gennaio 2012

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI